COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 26.5.2025
COM(2025) 257 final

ANNEX

ALLEGATO

della

proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

recante modifica del regolamento (UE) 2025/202, che fissa, per il 2025 e il 2026, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione

ALLEGATO

Modifica del regolamento (UE) 2025/202

Il regolamento (UE) 2025/202 è così modificato:

1) nell'allegato IA, parte A, la tabella 2(1) è sostituita dalla seguente:

"

Tabella 2(1)					
Specie:	Acciuga *Engraulis encrasicolus*			Zona:	9W[(1)] e 10 (ANE/9WX10)
Spagna		pm	[(2)]	TAC analitico	
Portogallo		pm	[(2)]		
Unione		pm	[(2)]		
TAC		pm	[(2)]		

[(1)] Parte della sottozona 9 a ovest della linea che collega i punti seguenti:

Punto	Latitudine	Longitudine
1	36°00'00"N	11°00'00"O
2	37°01'20"N	8°59'47"O

[(2)] Questo contingente può essere pescato soltanto dal 1° luglio 2025 al 30 giugno 2026.

";

2) nell'allegato IA, parte B, le tabelle 77 e 79 sono sostituite dalle seguenti:

"

Tabella 77					
Specie:	Gamberetto boreale *Pandalus borealis*			Zona:	3a (PRA/03A.)
Danimarca		pm	[(1)]	TAC analitico	
Svezia		pm	[(1)]	Non si applica l'articolo 3, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 847/96.	
Unione		pm	[(1)]	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.	
TAC		pm	[(1)]		

[(1)] Questo contingente può essere pescato soltanto dal 1° luglio 2025 al 30 giugno 2026.

";

"

Tabella 79				
Specie:	Gamberetto boreale *Pandalus borealis*		Zona:	acque norvegesi a sud di 62° N (PRA/4N-S62)
Danimarca	pm		TAC analitico	
Svezia	pm	(1)	Non si applica l'articolo 3, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 847/96.	
Unione	pm		Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.	
TAC	Non pertinente			

(1) Le catture accessorie di merluzzo bianco, eglefino, merluzzo giallo, merlano e merluzzo carbonaro devono essere imputate ai contingenti di queste specie.

";

3) nell'allegato IA, parte B, le tabelle 113 e 114 sono sostituite dalle seguenti:

"

Tabella 113				
Specie:	Spratto e catture accessorie connesse *Sprattus sprattus*		Zona:	3a (SPR/03A.)
Danimarca	pm	(1)(2)(3)	TAC analitico	
Germania	pm	(1)(2)(3)		
Svezia	pm	(1)(2)(3)		
Unione	pm	(1)(2)(3)		
TAC	pm	(2)		

(1) Fino al 5 % del contingente può essere costituito da catture accessorie di merlano ed eglefino (OTH/*03A.). Le catture accessorie di merlano ed eglefino imputate al contingente ai sensi della presente disposizione e le catture accessorie di specie imputate al contingente ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013 non superano complessivamente il 9 % del contingente.

(2) Questo contingente si applica dal 1° luglio 2025 al 30 giugno 2026.

(3) Possono essere effettuati trasferimenti di questo contingente verso le acque del Regno Unito e verso le acque dell'Unione delle zone 2a e 4. Tuttavia, tali trasferimenti sono preventivamente notificati alla Commissione e al Regno Unito.

Tabella 114				
Specie:	Spratto e catture accessorie connesse *Sprattus sprattus*		Zona:	acque del Regno Unito e acque dell'Unione della zona 4; acque del Regno Unito della zona 2a (SPR/2AC4-C)
Belgio	pm	(1)(2)	TAC analitico	
Danimarca	pm	(1)(2)	Non si applica l'articolo 3, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 847/96.	

Germania	pm	(1)(2)	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.
Francia	pm	(1)(2)	
Paesi Bassi	pm	(1)(2)	
Svezia	pm	(1)(2)(3)	
Unione	pm	(1)(2)	
Norvegia	pm	(1)	
Isole Fær Øer	pm	(1)(4)	
Regno Unito	pm	(1)	
TAC	pm	(1)	

(1)	Questo contingente si applica dal 1° luglio 2025 al 30 giugno 2026.
(2)	Fino al 2 % del contingente può essere costituito da catture accessorie di merlano (OTH/*2AC4C). Le catture accessorie di merlano imputate al contingente ai sensi della presente disposizione e le catture accessorie di specie imputate al contingente ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013 non superano complessivamente il 9 % del contingente.
(3)	Compresi i cicerelli.
(4)	Può contenere fino al 4 % di catture accessorie di aringa.

";

4) nell'allegato IA, parte B, la tabella 115 è sostituita dalla seguente:

"

Tabella 115					
Specie:	Spratto *Sprattus sprattus*			Zona:	7d e 7e (SPR/7DE.)
Belgio		pm	(1)	TAC analitico	
Danimarca		pm	(1)		
Germania		pm	(1)		
Francia		pm	(1)		
Paesi Bassi		pm	(1)		
Unione		pm	(1)		
Regno Unito		pm	(1)		
TAC		pm	(1)		

(1)	Questo contingente si applica dal 1° luglio 2025 al 30 giugno 2026.

";

5) nell'allegato IA, parte F, la tabella 7 è sostituita dalla seguente:

"

Tabella 7

Specie:	Occhialone *Pagellus bogaraveo*		Zona:	acque dell'Unione e acque internazionali della zona 10 (SBR/10-)
Spagna		pm	TAC analitico	
Portogallo		pm		
Unione		pm		
Regno Unito		pm		
TAC		pm		

";

6) nell'allegato IC, la tabella 1 è sostituita dalla seguente:

"

Tabella 1

Specie:	Merluzzo bianco *Gadus morhua*		Zona:	NAFO 2J3KL (COD/N2J3KL)
Bulgaria	pm	(1)(2)	TAC analitico	
Germania	pm	(1)(2)	Non si applica l'articolo 3, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 847/96.	
Estonia	pm	(1)(2)	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.	
Spagna	pm	(1)(2)		
Francia	pm	(1)(2)		
Lettonia	pm	(1)(2)		
Lituania	pm	(1)(2)		
Polonia	pm	(1)(2)		
Portogallo	pm	(1)(2)		
Romania	pm	(1)(2)		
Unione	pm	(1)(2)		
TAC	pm	(1)(2)		

(1)	Questo contingente si applica dal 1° luglio 2025 al 30 giugno 2026.
(2)	Per questo contingente non è consentita la pesca diretta tra le ore 00:00 UTC del 15 aprile 2026 e le ore 23:59 UTC del 30 giugno 2026. Durante tale periodo questa specie è oggetto unicamente di catture accessorie ad un massimo di 1 250 kg o del 5 %, se tale quantitativo è maggiore.

";

7) nell'allegato ID, la tabella 12 è sostituita dalla seguente:

"

Tabella 12				
Specie:	Tonno rosso *Thunnus thynnus*		Zona:	Oceano Atlantico, a est di 45° O, e Mar Mediterraneo (BFT/AE45WM)
Cipro	195,17	(4)	TAC analitico	
Grecia	350,95		Non si applica l'articolo 3, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 847/96.	
Spagna	7 161,64	(2)(4)	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.	
Francia	7 132,06	(2)(3)(4)		
Croazia	1 127,25	(6)		
Italia	5 628,97	(4)(5)		
Malta	450,68	(4)		
Portogallo	650,83			
Altri Stati membri	80,60	(1)		
Unione	22 778,15	(2)(3)(4)(5)(6)(7)		
TAC	40 570,00			

(1) Eccetto Cipro, Grecia, Spagna, Francia, Croazia, Italia, Malta e Portogallo ed esclusivamente come cattura accessoria. Le catture da imputare a questo contingente condiviso sono comunicate separatamente (BFT/AE45WM_AMS).

(2) Condizione speciale: nell'ambito di questo TAC, alle catture di tonno rosso di taglia compresa tra 8 kg/75 cm e 30 kg/115 cm effettuate dai pescherecci di cui all'allegato VI, punto 1, si applicano i limiti di cattura seguenti così ripartiti tra gli Stati membri (BFT/*8301):

Spagna	1 088,70
Francia	505,77
Unione	1 594,47

(3) Condizione speciale: nell'ambito di questo TAC, alle catture di tonno rosso di peso non inferiore a 6,4 kg o di lunghezza non inferiore a 70 cm effettuate dai pescherecci di cui all'allegato VI, punto 1, si applicano i limiti di cattura seguenti così ripartiti tra gli Stati membri (BFT/*641):

Francia	100,00
Unione	100,00

(4) Condizione speciale: nell'ambito di questo TAC, alle catture di tonno rosso di taglia compresa tra 8 kg/75 cm e 30 kg/115 cm effettuate dai pescherecci di cui all'allegato VI, punto 2, si applicano i limiti di cattura seguenti così ripartiti tra gli Stati membri (BFT/*8302):

Spagna	143,23
Francia	142,64
Italia	112,58
Cipro	3,90
Malta	9,01
Unione	411,36

(5) Condizione speciale: nell'ambito di questo TAC, alle catture di tonno rosso di taglia compresa tra 8 kg/75 cm e 30 kg/115 cm effettuate dai pescherecci di cui all'allegato VI, punto 3, si applicano i limiti di cattura seguenti così ripartiti tra gli Stati membri (BFT/*643):

Italia	112,58
Unione	112,58

(6) Condizione speciale: nell'ambito di questo TAC, alle catture di tonno rosso di taglia compresa tra 8 kg/75 cm e 30 kg/115 cm effettuate a fini di allevamento dai pescherecci di cui all'allegato VI, punto 3, si applicano i limiti di cattura seguenti così ripartiti tra gli Stati membri (BFT/*8303F):

Croazia	1 014,53
Unione	1 014,53

(7) Dopo il trasferimento di 200 tonnellate dall'Islanda all'Unione.

";

8) l'allegato IM è sostituito dal seguente:

"

ALLEGATO IM

ZONA DELLA CONVENZIONE NPFC

Tabella 1

Specie:	Sgombro occhione *Scomber japonicus*		Zona: zona della convenzione NPFC
Unione		6 000 [1][3][4][5][6]	TAC precauzionale
Parti contraenti della NPFC, compresa l'Unione		66 740 [1][2][3][4]	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96
TAC		Non pertinente	

[1] Può essere pescato soltanto dal 1º giugno 2025 al 31 maggio 2026.

[2] Condizione speciale: nei limiti di questo contingente, i pescherecci seguenti non possono prelevare quantitativi superiori a quelli indicati:

pescherecci da traino* (MAS/NPFC-TR)	pescherecci a cianciolo* (MAS/NPFC-PS)
7 940	58 800

* Le parti contraenti della NPFC, inclusa l'Unione, tramite la Commissione, chiudono le attività di pesca soggette a tali limiti di cattura entro due giorni dalla data in cui il segretario esecutivo della NPFC notifica che l'utilizzo di detti limiti ha raggiunto il 95 %.

[3] Un solo peschereccio da traino battente bandiera di uno Stato membro è autorizzato a pescare sgombro occhione in qualsiasi momento. Ciò si applica fatta salva l'eventuale assegnazione di future possibilità di pesca da parte dell'Unione nella zona della convenzione NPFC, in particolare allo Stato membro autorizzato a pescare nel periodo dal 1º giugno 2025 al 31 maggio 2026.

[4] I pescherecci dell'Unione di stazza lorda superiore a 10 000 tonnellate non sono autorizzati a pescare sgombro occhione.

[5] Le catture effettuate nell'ambito di questo contingente sono comunicate separatamente (MAS/NPFC-EU).

[6] Dopo il riporto di 1 740 tonnellate dalla campagna di pesca precedente, vale a dire dal 1º giugno 2024 al 31 maggio 2025, conformemente alle norme NPFC.

".